

La giudice designata, **[GIUDICE]**, all'esito dell'udienza cartolare del **[DATA]**, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. **[NUMERO RG]**

TRA

[RICORRENTE], rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Alessandro Celentano

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti **[AVVOCATI INPS]**

RESISTENTE

OGGETTO: Reddito di Cittadinanza

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data **[DATA]**, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di Reddito di Cittadinanza a decorrere dal **[ANNO]** e che, da missiva dell'Inps del **[DATA]**, ha appreso l'intervenuta revoca della prestazione per "accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo". Quando poi, nel **[DATA]**, ha presentato richiesta per il riconoscimento dell'Assegno Unico Universale, detta richiesta è risultata sospesa per la preesistenza di un indebito non sanato. I ricorsi in via amministrativa, presentati sia con riferimento all'RdC che all'AUU, sono stati respinti. Dato atto della mancata notifica del provvedimento con il quale l'Inps ha disposto la revoca del Reddito di Cittadinanza, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di "accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi erogati a **[RICORRENTE]** a titolo di Reddito di Cittadinanza per l'importo pari a euro **[IMPORTO]**, con tutte le conseguenze di legge; ..."

trattenuto illegittimamente allo stesso titolo, oltre interessi sulle debende somme come per legge; 4. e conseguentemente dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno Unico Universale e per l'effetto condannare l'Ente convenuto alla relativa corresponsione nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione monetaria". Vinte le spese, con distrazione.

Costituitosi in giudizio, l'INPS ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso, sostenendo la legittimità della pretesa, in relazione alla mancata dichiarazione alla sottoposizione a misura cautelare personale ex artt. 272-315 c.p.p. del marito della ricorrente, **[CONIUGE RICORRENTE]**.

La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.

Giova premettere che il reddito di cittadinanza, in vigore tra il **[ANNO]** ed il **[ANNO]**, era una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà consistente nella concessione di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo.

...

Nel caso di specie, l'INPS contesta alla ricorrente che la GdF Compagnia di San Severo ha rilevato la violazione dell'art. 3 commi 12 e 13 del D.L. n. 4/2019, che testualmente recita(va)no: "12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, ...

13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della

parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3".

L'ipotesi qui in rilievo non è, quindi, quella relativa ai c.d. reati ostativi ...

Dall'annotazione della GdF allegata dall'INPS (doc. 3), emerge che il coniuge della ricorrente non si trovava "in stato detentivo" né era ricoverato "in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica" bensì assoggettato alla diversa misura (non detentiva) di allontanamento dalla casa familiare.

...

In una analoga fattispecie, il Tribunale di Salerno ... si è pronunciato nel modo che segue ... e del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare - destinatario degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p., ...

...

Nel caso di misura cautelare che colpisca il beneficiario (come nel caso che ci occupa) e non il richiedente, non si ha sospensione ma scomputo del soggetto dal parametro della scala di equivalenza, come previsto dal comma 13 dell'art. 3.*

Si legge nella richiamata sentenza, che "con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misure cautelari personali, alla base della scelta legislativa vi è una valutazione evidentemente diversa ...

...

In definitiva, la quota del coniuge, non dovuta è pari ad € **[IMPORTO]** mensili per un totale di € **[IMPORTO]** (15 mesi calcolati da **[DATA]** a **[DATA]** e moltiplicato € **[IMPORTO]**, mensili).*

...

Quest'ultimo conteggio è corretto, poiché derivante dall'esatto prodotto della somma mensile da scorporare, pacificamente pari ad **[IMPORTO]**, per **[NUMERO]** mensilità, ossia da **[DATA]** a **[DATA]**. Ne deriva che debba essere dichiarata irripetibile la somma di **[IMPORTO]** (**[IMPORTO]** – **[IMPORTO]**), con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a titolo d'indebito. Quanto all'Assegno Unico, si rammenta che, secondo l'art. 1 d. lgs. 230/2021 è "un beneficio economico attribuito, su base mensile, ..."

...

*nel caso de quo si applica soltanto l'integrazione al reddito (la casa di abitazione non è in fitto), per cui al nucleo familiare composto da 1 adulto e due minori spetta l'importo di € **[IMPORTO]** ...*

...

Con note del **[DATA]**, anche l'INPS ha allegato che "per ciascuna delle **[NUMERO]** mensilità per cui è stato corrisposto il beneficio economico RDC, utilizzando la formula innanzi menzionata, risulterebbe corrisposta in più la somma di € **[IMPORTO]** mensili, per un totale di € **[IMPORTO]** complessivi".

...

Ne consegue che il riconoscimento del diritto al Reddito di Cittadinanza, nei limiti innanzi specificati, determina anche il diritto alla liquidazione dell'Assegno Unico Universale.

Le spese seguono la soccombenza dell'INPS e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'aumento del 10% ex art. 4, co. 1 bis DM 55/2014.

P.Q.M.

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara l'irripetibilità della complessiva somma di **[IMPORTO]** pretesa dall'Inps a titolo di indebito per il reddito di cittadinanza percepito per il periodo da **[DATA]** a **[DATA]**, con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
 - dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico universale nella misura di legge e secondo le modalità previste dall'art. 7 d.lgs. n. 230/2021, con condanna dell'INPS alla sua corresponsione;
 - condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite che liquida in **[IMPORTO]**, oltre IVA, CPA, spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore **avv. Giacomo Alessandro Celentano** dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del **[DATA]**.
LA GIUDICE DEL LAVORO **[GIUDICE]**
-